



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 27

Oggetto: Codice Tributo per crediti d'imposta canoni di locazione – Criteri e modalità di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 29-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2021

Oggetto: Codice Tributo per crediti d'imposta canoni di locazione – Criteri e modalità di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021-

Si riportano, di seguito, il Codice Tributo per la compensazione nel Mod. F24 del credito d'imposta per i canoni d'affitto dei mesi da gennaio a maggio 2021 degli immobili ad uso non abitativo, nonché i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

- Codice Tributo per i canoni d'affitto - 6920

L'art. 4 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha stabilito l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Il comma 2 dell'art. 4 stabilisce che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello d'entrata in vigore del Decreto, **nonché agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta **di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Il richiamato art. 28 del D.L. n. 34/2020, con i commi 1 e 2, ha concesso un credito d'imposta nella misura del 60% dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo effettivamente corrisposti nei mesi da marzo a giugno 2020.

Il successivo comma 4 dell'art. 28 del D.L. n. 34/2020, ha stabilito che il credito spetta anche agli enti non commerciali (come le ASD) in relazione al canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionali.

Ai soggetti locatari **esercenti attività economica**, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dal periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per gli enti non commerciali con sola attività istituzionale il monitoraggio del calo del fatturato non è necessario.

Il credito d'imposta spetta anche ai soggetti in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE – Aiuti di Stato.

Con una Faq dell'11 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 il credito d'imposta sugli affitti degli immobili non ad uso abitativo, di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020, il beneficiario deve indicare il Codice Tributo 6920 istituito con la Risoluzione n. 32/2020. Nel campo "anno di riferimento" dovrà essere indicato l'anno di sostenimento della spesa (2021).

- Criteri e modalità di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione 2021

L'art. 32 del D.L. n. 73/2021 ha istituito un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Con il comma 1, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, **agli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti....., spetta un credito d'imposta in misura pari al **30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60 mila euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 prevede che sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta – comma 3 – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il reddito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Nel Provvedimento è previsto che i soggetti aventi i requisiti di cui alla legge per accedere al credito d'imposta **comunicano** all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021.

La comunicazione ha luogo con il modello, allegato al Provvedimento, di **“Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”**.

La “Comunicazione” è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della “Comunicazione” è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la “Comunicazione” nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La “Comunicazione” può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova “Comunicazione” che sostituisce integralmente la precedente o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta è pari al 30% della spesa complessiva risultante dalla “Comunicazione” **e non può eccedere il limite massimo di 60.000,00 euro.**

Ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo, previsto dalla Legge in 200 milioni di euro per il 2021, l’ammontare massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal beneficiario fino all’importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento contenente la percentuale fruibile.

Il modello di “Comunicazione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate in allegato al Provvedimento del 15 luglio 2021.

Nel modello, alla voce “Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021” va indicato l’ammontare delle spese sostenute effettivamente per la sanificazione nei predetti mesi, e nella voce “Crediti d’imposta” va indicato, arrotondato all’unità di euro, il 30% dell’importo indicato nel campo “Spese....”.

Nel caso in cui il risultato sia superiore ai 60.000,00 euro, in questo campo va indicato l’importo di 60.000,00 euro.

Con successiva Risoluzione, è precisato nel Provvedimento, saranno impartite le istruzioni per la compilazione del Mod. F24.